



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 377**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE SCOLASTICO SOCIALE**

**N. 130 DEL 27-07-2022**

**Ufficio: SERVIZI SOCIALI**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ART 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER ANNI 3, DAL 1 AGOSTO 2022 AL 31 LUGLIO 2025. CIG: Z03374BEF9**

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE MARCELLINI

### **RILEVATO CHE:**

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dal Comune, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- all'interno dell'amministrazione non è presente una figura professionale dotata di una adeguata preparazione specialistica della materia;
- pertanto, il comune di Civitella del Tronto si trova ad affrontare una situazione di carenza di personale in particolare nel servizio che si occupa del contezioso e della gestione dei sinistri;
- si rende necessario - attesa la complessità e la specificità della materia - avvalersi di un soggetto professionalmente qualificato nel settore, ottimizzando, ove possibile, il rapporto costi/prestazioni;

## **PREMESSO**

-che l'emergenza nazionale scaturita dalla Pandemia da Sars-CoV-2 non ha consentito l'effettuazione di un nuovo affidamento entro la scadenza del 31 dicembre 2020, costringendo gli uffici a prorogare l'affidamento del servizio di brokeraggio per l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative coperture assicurative a favore del Comune di Civitella del Tronto alla Società BP Broker Srl con sede legale nel Comune di Bari, Corso Cavour 19 CF. e P.IVA 01007710674 fino al 30 giugno 2021;

## **CONSIDERATO**

- che la proroga tecnica costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso al fine di assicurare il passaggio da un veicolo contrattuale a un altro, ove ci sia l'effettiva necessità di garantire precariamente il servizio nelle more della conclusione della procedura indetta per il reperimento del nuovo contraente;
- allo stato attuale la proroga tecnica disposta risulta in scadenza al 30/06/2022;

**CONSIDERATO** che per la prestazione di servizio sopramenzionato, pur essendo gratuito per l'ente, il compenso spettante al broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell'ammontare dei premi attuali, è pari a circa € **850,00** annui, e che pertanto l'importo contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. è inferiore all'importo di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di € 40.000,00;

## **VISTO**

-che non esistono Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica, verificata a cura del Responsabile del Procedimento;

-che l'art. 1, c. 450, della L. 27/12/2006 n. 296, così come modificato dal comma n. 130 della L. n. 145 del 30/12/2018, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 consente l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico (MEPA)

**RILEVATA** pertanto la necessità provvedere all'affidamento servizio di brokeraggio assicurativo attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 3 anni;

## **PREMESSO**

-che l'art. 36 del D.Lgs. n 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore ci cui all'art 35 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

-che sia l'ANAC nella linee guida n. 4 del 01.03.2018 che la pacifica giurisprudenza amministrativa concordano sull'interpretazione che il principio di rotazione può trovare una limitazione esclusivamente nel caso in cui sia fornita una puntuale e stringente motivazione circa le ragioni che sorreggono la scelta di un riaffidamento al contraente uscente, in particolare si osserva che *“La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”*;

#### **ATTESTATO**

-che il mercato di riferimento per il servizio di brokeraggio assicurativo è caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici

-che l'applicazione del principio di rotazione agli OE coinvolti nella precedente procedura selettiva per l'affidamento del servizio analogo a quello oggetto della presente procedura determinerebbe:

-una considerevole diminuzione del numero degli operatori coinvolgibili nell'indagine di mercato;

-una conseguente diminuzione della possibilità, per l'Amministrazione stessa, di rinvenire, tramite l'indagine di mercato la soluzione più idonea per le proprie esigenze;

**VISTA** tale situazione, si è ritenuto pertanto necessario procedere allo svolgimento di un'indagine di mercato volta a selezionare l'operatore economico cui affidare il servizio ai sensi delle Linee Guida n.4, mediante il confronto di preventivi di spesa aventi ad oggetto la miglior proposta relativa alla percentuale di provvigione che il broker intende applicare al premio di assicurazione che l'ente versa alla compagnia, consultando anche l'operatore economico affidatario nella precedente procedura ossia la Società BP Broker Srl tenuto conto:

- altresì che l'affidatario uscente ha svolto l'incarico con piena soddisfazione per l'ente affidante dimostrando di possedere una organizzazione, un metodo lavorativo, una compagine di soggetti di alta qualificazione un esteso portafoglio

clienti di parte pubblica con acquisizione di specifica competenza ed esperienza nel settore di interesse e una capacità di far fronte alle diverse esigenze legate al servizio tali da ritenerle già rispondenti alle esigenze dell'ente senza necessità di prevederne un miglioramento in potenza ricercabile con un confronto concorrenziale e che, conseguentemente sussiste una piena aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

-che la stessa società ha una totale e approfondita conoscenza delle questioni in essere e che tali conoscenze non possono essere semplicemente trasferite ad altro soggetto per quanto dotato delle adeguate professionalità;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

- l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTE** le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi preventivi per l'affidamento in parola:

-operatore BP Broker Srl nota prot 6749 del 18/07/2022

-operatore Rotas Srl nota prot 6749 del 18/07/2022

**Acquisiti** i seguenti preventivi, contenenti l'offerta avente ad oggetto le percentuali di provvigione sui premi pagati dall'Ente per i servizi assicurativi da parte degli operatori economici interpellati:

operatore BP Broker Srl nota prot. 6972 del 25/07/2022 ribasso offerto:

-sulle polizze RC auto: 3%;

-sulle polizze diverse da RC auto: 6%;

operatore Rotas Srl nota prot. 6973 del 25/07/2022 ribasso offerto:

- sulle polizze RC auto: 4%;
- sulle polizze diverse da RC auto: 7%;

**CONSIDERATO** che il preventivo migliore risulta essere quello dell'operatore BP Broker Srl;

**RITENUTO** di affidare il servizio in parola all'operatore BP Broker Srl per aver presentato il preventivo che risulta essere il più basso;

**CONSIDERATO** che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è l'appalto di servizi;
- c) il contratto avrà durata di tre anni;
- d) la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, è stata compiuta tendo conto in relazione al grado di soddisfazione maturato con riferimento a precedenti rapporti contrattuali;

**DATO ATTO** che:

- la ditta BP Broker Srl ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- con particolare riferimento all'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016 (assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali), è stato acquisito il DURC on line regolare, numero protocollo INAIL\_33840762, data richiesta 08/07/2022, scadenza validità 05/11/2022;
- è stata effettuata la consultazione del casellario ANAC nel quale non risulta iscritta alcuna annotazione;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 10, lett. b), e 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, non applicandosi al presente affidamento il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo decreto, è possibile l'esecuzione d'urgenza del presente contratto e ritenuto di autorizzarne l'esecuzione a decorrere dal 01.08.2022, in considerazione anche della necessità di garantire continuità al servizio;

**RITENUTO** quindi che l'efficacia del presente affidamento è subordinata all'esito positivo dei controlli del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo di Gara **Z03374BEF9**;

**DATO ATTO** che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPCT 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31/03/2022;

**VISTO** il Decreto Sindacale del 20 maggio 2020 di attribuzione, ai sensi dell'articolo 53, comma 23 della Legge 388/2000 e s.m.i., della Responsabilità dell'Area "Servizi al Cittadino e Gestione delle Risorse Umane";

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – "*Testo Unico degli Enti Locali*";

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento Amministrativo;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990;
2. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 a alla ditta BP Broker Srl con sede legale nel Comune di Bari, Corso Cavour 19 CF. e P.IVA 01007710674, il servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza per il Comune di Civitella del Tronto, per il periodo di anni tre con decorrenza dal 01/08/2022 e scadenza al 31/07/2025;
3. **DI DARE ATTO** che le commissioni poste a carico delle compagnie di assicurazione per il periodo sono le seguenti:
  - sulle polizze RC auto: 3%;
  - sulle polizze diverse da RC auto: 6%;

**DI PRECISARE** che l'efficacia del presente affidamento è subordinata all'esito positivo dei controlli del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016;

4. **DI DARE ATTO** che per la prestazione di servizio sopramenzionato, pur essendo gratuito per l'ente, il compenso spettante al broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell'ammontare dei premi attuali, è pari a circa € **850,00** annui, importo contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. é inferiore all'importo di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 di € 40.000,00;
5. **DI RIBADIRE** che il servizio del presente affidamento è svolto senza alcun onere per il Comune;
6. **DI AUTORIZZARE** e richiedere all'operatore economico l'esecuzione d'urgenza del contratto già a partire dall'01/08/2022 prossimo, per i motivi di cui in premessa;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul profilo del committente del Comune di Civitella del Tronto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", a norma dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 50/2016;
8. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Gabriele Marcellini*

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*



# **CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**

**Provincia di Teramo**